

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2005****relativa alle misure previste dall'Italia***a favore delle società sportive professionistiche — (Decreto «salva calcio»)***[notificata con il numero C(2005) 1794]****(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2006/898/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato ⁽¹⁾ gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) A seguito di notizie di stampa la Commissione è giunta a conoscenza del fatto che all'atto della conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, il governo italiano ha adottato disposizioni in materia di bilanci delle società sportive professionistiche. Con lettera D/51643 del 12 marzo 2003, la Commissione ha richiesto informazioni sulla misura in questione. Con lettera del 22 aprile 2003, protocollo N. 5243, le autorità italiane hanno chiesto di prorogare al 14 maggio il termine per la presentazione delle informazioni. Non avendo ricevuto alcuna risposta entro la data menzionata, la Commissione ha inviato un sollecito, con lettera del 22 maggio 2003. In tale occasione, essa ha, inoltre, ricordato che, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, non è consentito dare esecuzione alle misure di aiuto prima che la Commissione abbia formulato le sue osservazioni in proposito. La risposta delle autorità italiane è pervenuta il 26 giugno 2003.

(2) Con lettera dell'11 novembre 2003, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, riguardo alla misura.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.

(4) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte delle autorità italiane con lettera del 13 febbraio 2004 e da terzi interessati con lettere del 19 gennaio 2004 e del 16 febbraio 2004. Con lettera D/51415 del 25 febbraio 2004, la Commissione ha trasmesso all'Italia le osservazioni dei terzi offrendo l'opportunità di commentarle.

(5) Con lettera del 10 marzo 2004, protocollo N. 08/RB/04, le autorità italiane si sono impegnate a modificare le disposizioni in oggetto al fine di escluderne ogni effetto di tipo fiscale. Preso atto dell'impegno a rendere le disposizioni compatibili con le norme comunitarie in materia di concorrenza e della loro mancanza di effetti immediati dal punto di vista degli aiuti di Stato, la Commissione ha sospeso il procedimento in attesa dell'effettiva modifica della disposizioni in questione.

(6) Con lettera dell'11 novembre 2004 N. 13346 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione il testo presentato in sede di emendamento alla «Legge Comunitaria 2004» in discussione al Parlamento Italiano. Le preannunciate modifiche sono state definitivamente introdotte dall'articolo 28 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004» (in prosieguo legge 62/2005) ⁽³⁾.

II. DESCRIZIONE DELLA MISURA

(7) La misura introdotta con l'articolo 3, paragrafo 1 bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27» (in prosieguo legge 27/2003), si applica alle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (in prosieguo legge 91/1981).

⁽¹⁾ GU C 308 del 18 dicembre 2003, pag. 9.

⁽²⁾ V. nota .

⁽³⁾ Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005 — Supplemento ordinario n. 76.

- (8) La misura in questione, prevista dall'articolo 18-bis, comma 1, della legge 91/1981, quale modificata dalla legge 27/2003, permette alle società sportive, nel primo bilancio successivo alla data di entrata in vigore della legge, di «iscrivere in apposito conto l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata». Con il consenso del collegio sindacale, tale voce è, dunque, iscritta tra le componenti attive di bilancio, sotto forma di oneri pluriennali da ammortizzare.
- (9) L'articolo 18-bis comma 2, della legge 91/1981, quale modificata dalla legge 27/2003 recava poi: «Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo».
- (10) Al fine di stabilire se la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione deve stabilire se: i) la misura in questione favorisca talune imprese o la produzione di taluni beni accordando un vantaggio di natura economica; ii) se tale vantaggio sia selettivo, e dunque tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza; iii) se incida sugli scambi tra Stati membri e iv) se sia concesso mediante risorse statali.
- (11) Nella decisione di avvio del procedimento formale d'indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione constatava, fra l'altro, che:
- le società sportive destinatarie della misura esercitano un'attività economica e devono pertanto essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La misura avrebbe consentito alle società di compensare le perdite registrate in passato con profitti futuri per un periodo più lungo: la possibilità di prorogare il periodo di deducibilità delle perdite avrebbe rappresentato per esse un vantaggio economico;
 - la misura è selettiva in quanto indirizzata solo alle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 e avrebbe pertanto costituito un aiuto settoriale;
 - le società sportive professionistiche esercitano svariate attività economiche. Perlomeno talune società esercitano alcune di queste attività su mercati internazionali. Poiché su questi mercati sono presenti anche società sportive e altri operatori economici di altri Stati membri, la misura in questione avrebbe potuto incidere sugli scambi intracomunitari;
 - la misura avrebbe implicato l'uso di risorse statali in termini di rinuncia al gettito fiscale. Come già menzionato, la disposizione avrebbe consentito alle società sportive di riportare le perdite deducibili su un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto consentito dalle norme vigenti, a fronte di una riduzione delle rate d'ammortamento possibili nei primi anni. Permettendo alle società sportive di scegliere tra due metodi alternativi di imposizione, lo Stato avrebbe consentito a questi contribuenti di optare per il metodo per loro più conveniente, accettando quindi di rinunciare a parte del gettito fiscale.
- (12) Sulla base dell'analisi riassunta, la misura sembrava presentare tutti gli elementi costitutivi di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (13) Inoltre, per le ragioni esposte ai punti 22-29 della decisione di avvio del procedimento formale d'indagine, non sembravano esservi i presupposti per poter dichiarare l'aiuto compatibile con il mercato comune.

III. VALUTAZIONE DELLA MISURA

- (14) L'articolo 28 della legge 62/2005 ha modificato l'articolo 18-bis, comma 2 della legge 91/1981, riportato al punto 9. L'espressione: «ai fini civilistici e fiscali» è stata sostituita dalla legge 62/2005 con l'espressione: «ai soli fini civilistici».
- (15) Tale modifica elimina la possibilità di far valere ai fini fiscali il differente regime contabile di cui la legge 91/1981, quale modificata dalla legge 27/2003, consente l'opzione. Viene dunque meno la possibilità per le società sportive di prorogare il periodo di deducibilità fiscale delle eventuali perdite.
- (16) Benché la legge 91/1981, quale modificata dalla legge 27/2003, continui ad offrire vantaggi alle società sportive in termini di trattamento contabile favorevole, essa, nella nuova formulazione, non offre più alcun vantaggio fiscale. Inoltre, poiché i vantaggi fiscali precedentemente possibili si sarebbero realizzati solo nel futuro⁽⁴⁾, la misura non ha consentito vantaggi fiscali nel periodo di applicazione delle norme modificate.
- (17) La misura, non implicando più la rinuncia a gettito fiscale, non comporta uso di risorse statali. Viene dunque meno uno dei requisiti essenziali per ritenere la sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Commissione conclude pertanto che, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 62/2005 («Legge Comunitaria 2004»), la misura non costituisce aiuto.
- (18) Di conseguenza, non risulta necessario esaminare in dettaglio le osservazioni delle autorità italiane e dei terzi interessati.

⁽⁴⁾ Vale a dire di là del normale periodo di cinque anni previsto per il riporto fiscale delle perdite.

IV. **CONCLUSIONI**

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura a favore delle società sportive professionistiche, introdotta dall'Italia con la legge 21 febbraio 2003, n. 27, quale modificata dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 non costituisce un aiuto di Stato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
